



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite il sito internet bravassicurazioni.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS che attraverso il sito *internet* bravassicurazioni.it veniva svolta attività assicurativa abusiva; la società ha allegato, al riguardo, *omissis* , l'attività di intermediazione era stata effettivamente svolta attraverso il sito bravassicurazioni.it, che riportava in *home page* la P.I. *omissis* e *omissis* di iscrizione nel RUI, riferimenti risultati inesistenti. La Compagnia ha inoltre riferito che, a seguito di ulteriori controlli, il sito risultava essere stato creato in data 2/02/2026 a nome del *Registrant* *omissis* e che il *form* presente sul sito rinviava all'utenza telefonica *omissis* , riconducibile a *omissis* , nominativo associato a precedenti specifici in materia di truffe assicurative;
- b) il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* del sito riporta, oltre ai riferimenti citati, anche l'indirizzo *omissis* , risultato inesistente, e l'indirizzo PEC *omissis* ;
- c) il sito *internet* bravassicurazioni.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* si è rilevato che il sito è stato creato in data 2/02/2026; è stata inoltre individuata in Register-Reg la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata essere *omissis* , nominativo non riconducibile ad

alcun soggetto iscritto nel RUI; i dati del *Registrant* coincidono con quelli rilevati dalla Compagnia che ha segnalato il sito all'Istituto;

- e) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrant*, a mezzo di raccomandata A/R, di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito *internet*. Dalle verifiche svolte sul portale di Poste Italiane la lettera non risulta recapitata al destinatario ed è in restituzione al mittente;
- f) in data *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nella *home page*, *omissis* , chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; la nota risulta rifiutata dal *server* di posta del destinatario, con la dicitura "indirizzo non valido";
- g) il sito *internet* *bravassicurazioni.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *bravassicurazioni.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in

manca di relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* bravassicurazioni.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



|